



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, la produzione e l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Il Municipio di Personico,

richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 44 RaLOC e in applicazione del Regolamento concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, la produzione e l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile approvato dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2019;

d e c r e t a :

Art. 1 Credito annuo destinato agli incentivi

(Articolo 3 Regolamento)

Il credito messo a disposizione è definito dal Consiglio comunale ed è indicato a preventivo dell'anno civile di riferimento.

Art. 2 Beneficiari

(Articolo 5 Regolamento)

Sono beneficiari degli incentivi previsti dal Regolamento tutti i domiciliati e i proprietari di edifici nelle zone edificabili previste dal Piano regolatore comunale, senza limitazione di reddito.

Con domiciliati e proprietari di edifici s'intendono le persone fisiche.

I proprietari di immobili, non domiciliati nel Comune, non possono beneficiare degli incentivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento.

Art. 3 Risanamento energetico degli edifici – Risanamento base

(Articolo 9 Regolamento)

Incentivo per la sostituzione delle finestre e delle porte finestre e per l'isolazione del tetto e delle facciate:

- a) 25% della spesa accertata, al massimo CHF 10'000.00;
- b) 10% della spesa accertata, al massimo CHF 5'000.00 se cumulato con altri sussidi.

Art. 4 Caso particolare: recupero di stabili nella zona del nucleo tradizionale

(Articolo 10 Regolamento)

Nel caso di un recupero a scopo di residenza primaria di qualunque stabile non abitabile (stalle, depositi, diroccati, vecchie case non abitabili, ecc.) situato in zona del nucleo tradizionale, il contributo all'art. 9 del Regolamento viene versato nel suo ammontare massimo, ossia CHF 10'000.00.

Art. 5 Produzione di energia elettrica

(Articolo 11 Regolamento)

Incentivo per la produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive con pannelli fotovoltaici o altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento:

- a) 25% della spesa accertata, al massimo CHF 10'000.00;
- b) 10% della spesa accertata, al massimo CHF 5'000.00 se cumulato con altri sussidi.

Art. 6 Produzione calore da energie rinnovabili

(Articolo 12 Regolamento)

Incentivo per la sostituzione di sistemi di riscaldamento e la produzione di acqua con pannello solare termico o con impianto munito di termopompa o con impianto a legna munito di carica automatica o manuale (cippato, legna o pellet) o con pompa di calore o con pompa di calore geotermica:

- a) 25% della spesa accertata, al massimo CHF 10'000.00;
- b) 10% della spesa accertata, al massimo CHF 5'000.00 se cumulato con altri sussidi.

Art. 7 Sostituzione apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica (*)

(Articolo 13 Regolamento)

Incentivo per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugabiancheria, lavastoviglie, piani di cottura e forni da incasso:

- 15% della spesa accertata, al massimo CHF 500.00.

(*) *Per confrontare la nuova etichettatura entrata in vigore il 01.03.2021 rispetto a quella definita nel Regolamento comunale, si rimanda al sito della Confederazione*

(<https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/etichette-energetiche-e-requisiti-efficienza.html>).

Art. 8 Analisi CECE Plus

(Articolo 14 Regolamento)

Incentivo per l'ottenimento del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus):

- 30% della spesa accertata, al massimo CHF 400.00.

Art. 9 Biciclette elettriche

(Articolo 15 Regolamento)

Incentivo per l'acquisto di biciclette elettriche e monopattini elettrici omologati per la circolazione su strada:

- 10% della spesa accertata, al massimo CHF 300.00.

Art. 10 Carburanti ecologici

(Articolo 16 Regolamento)

Incentivo per acquisto di benzina alchilata.

- CHF 2.50 al litro per un massimo di 30 litri/anno per economia domestica o attività economica.

Art. 11 Trasporti pubblici

(Articolo 17 Regolamento)

Incentivo per acquisto di abbonamenti nominativi FFS o Arcobaleno con una validità di almeno un mese.

Per gli abbonamenti di prima classe il contributo sarà calcolato considerando il corrispettivo di seconda classe.

- | | |
|--|------------------------------|
| a) Giovani in formazione e studenti fino a 25 anni | |
| - Abbonamento AG (tutti i tipi di AG) | 20%, massimo CHF 600.00/anno |
| - Abbonamenti Arcobaleno | 40%, massimo CHF 600.00/anno |
| - Abbonamento metà prezzo PLUS Giovani | 20%, massimo CHF 600.00/anno |
| - Abbonamento metà prezzo | 80%, massimo CHF 600.00/anno |
| b) Altri beneficiari | |
| - Abbonamento AG (tutti i tipi di AG) | 10%, massimo CHF 300.00/anno |
| - Abbonamenti Arcobaleno | 10%, massimo CHF 300.00/anno |
| - Abbonamento metà prezzo PLUS | 20%, massimo CHF 300.00/anno |
| - Abbonamento metà prezzo | 80%, massimo CHF 300.00/anno |

Art. 12 Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione di 30 giorni a norma dell'articolo 208 LOC.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208-213 LOC, entra in vigore al 1. gennaio 2025 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Per il Municipio

<p>Il Vicesindaco</p>  <p>Giuseppe Citino</p>		<p>Il Segretario</p>  <p>Luca Castelli</p>
--	--	---

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale del 13 gennaio 2025.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RaLoc a partire dal 27 gennaio 2025.